<u>A12</u>



Vai al contenuto multimediale

L'argomentazione infinita

Ermeneutica giuridica ed etico-politica delle istituzioni umane

a cura di

Ciro Punzo

Contributi di Dario Annunziata Gianluca Attademo Carmela Bianco Pasquale Giustiniani Ciro Punzo





www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

 $www.gio acchino on oratie ditore. it\\ info@gio acchino on oratie ditore. it$

via Vittorio Veneto, 20 00020 Canterano (RM) (06) 45551463

ISBN 978-88-255-0897-0

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell'Editore.

I edizione: gennaio 2018

Indice

7 Avvio alla lettura Pasquale Giustiniani

Parte I

Riforma e riforme

Ermeneutiche delle istituzioni giuridiche tra antico e moderno

- Riforma e riforme. Il processo di riformulazione dell'istituto matrimoniale nel confronto tra cristiani e Impero romano

 Dario Annunziata
- Riforma e riforme. Simboliche giuridico–ermeneutiche delle istituzioni monastiche tardo–medievali Carmela Bianco
- Portarsi all'altezza dei tempi. Riforme etiche e giuridiche nel diciottesimo capitolo di *Insight* di B.J.F. Lonergan Pasquale Giustiniani
- 81 Verità vs amicizia nella gestione della società. A proposito di Lessing e Mendelssohn Gianluca Attademo

Parte II

Riforma e riforme contemporanee dell'istituto matrimoniale. Ermeneutiche possibili del matrimonio canonico

L'importanza dell'abilità dei nubendi nell'adempimento dei diritti e doveri matrimoniali secondo il Codice di diritto canonico Ciro Punzo

6 Indice

- La fede dei nubendi come requisito nella celebrazione sacramentale del matrimonio. Profili ermeneutico–canonici

 Ciro Punzo
- 135 Gli autori
- 137 Indice dei nomi

Avvio alla lettura

Pasquale Giustiniani*

La stagione ermeneutica, insieme con l'emergere della simbolica politica e giuridica, va favorendo sempre nuovi punti di vista su ambiti apparentemente poco dinamici — quali l'ambito delle norme, delle istituzioni formali stabili, per esempio la famiglia o lo Stato — e, di conseguenza, ritenuti talvolta refrattari ad un sapere non-hard, qual è appunto l'ermeneutica, qui intesa, piuttosto che come disciplina, come punto di vista. Già nell'ambito delle scienze bibliche — che potrebbe aver storicamente generato il punto di vista duttile —, l'ermeneutica delle sacre Scritture, oltre a confermare che, sia nell'origine che nella destinazione, i testi sacri suppongono un contesto sociale e giuridico, riesce a recuperare la relazione che si viene a creare tra strategie funzionali all'approccio corretto ad un grande codice con le sue tipiche esigenze performative che quel codice stesso mostra di avere — e strategie miranti a coglierne il possibile uso sociale (per esempio, liturgico o culturale) e, più in generale, performativo, o anche l'uso istituzionale, giuridico e politico. Il che, in ultima istanza, oltre a istituire un vero e proprio regime di comunicazione tra domande-segni persistenti e ricorrenti nel tempo (ad esempio il segno dell'istituzione familiare, o anche del monastero, della concezione di verità, e perfino della visione religiosa delle cose) con risposte-segni più stabili o tendenzialmente perenni, chiama altresì in causa non soltanto il corretto rapporto tra credenze e ragione — da gestire comunque in maniera armonica e non contrappositiva —, ma anche il profilo segnico dei medesimi rapporti, recuperando quindi le diverse dimensioni di un testo, anche quelle per cui esso si mette in grado di orientare prassi, costumi, usi e abitudini, a volte anche in difformità con usi e tradizioni sociali consolidate. Al di là del testo sacro, questo poter fare appello alle connessioni tra segni storico-sociali e loro interpretazione nella linea del segno, questo poter utilizzare esplicitamente le istanze della moderno-contemporanea teoria del linguaggio (soprattutto semiotica ed ermeneutica) per indagare le variazioni sul tema di venerande istituzioni sociali e giuridiche, quali potrebbero essere, appunto, il matrimonio,

^{*} Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale Sez. S. Tommaso d'Aquino, Napoli.

lo stile di vita, l'etica, perfino la verità stessa, appare, così — al cultore di discipline filosofiche, umane e giuridiche —, un modo speculativamente interessante per riproporre il tema della dialettica tra continuità storica e discontinuità ideale nel divenire dei tempi e delle forme sociali. Il criterio prospettico tipico di un'ottica ermeneutica, pur restando originariamente un problema di linguaggio, riesce, così, ad incrociare e far interagire sfere ed ambiti apparentemente distanti. Proprio come le battute di una partitura, che potrebbero essere interpretate sempre in maniera diversa, per ricavarne la cosa del testo musicale. In tal senso, i criteri ermeneutici possono dar luogo anche a linguaggi altri, dipendenti dall'arbitrio di un soggetto che si mette in grado di porre nuove domande ai testi consolidati.

Territorio dell'argomentazione infinita e quasi del circolo senza fine, l'ermeneutica consente comunque il ritorno pressoché continuo degli studiosi non soltanto sui testi e le raccolte normative, ma sugli assetti sociali e politici, come pure sui luoghi-simbolo delle stagioni di transizione e, sul piano storico, permette di percepire meglio le trasformazioni e le riforme che segnano il cambiamento delle epoche che, spesso, diventano epoche del cambiamento, com'è accaduto, per esempio, nella stagione tardo-antica, tardo-medievale, moderna e ultra-moderna, su cui indugiano anche gli Autori dei saggi raccolti in questo volume. La fruizione di una qualunque esperienza storico-culturale non può che sollecitare il soggetto a superare la soglia della mera rappresentazione fisico-sensoriale e la stessa datità dei testi e dei luoghi, per ri-esplorarli come dei sentieri dell'immaginario, attraverso un processo che, pur restando scientifico (nel presente volume, filosofico, giuridico e politico) resta pur sempre creativo e in sviluppo. In tal modo il testo/evento, ma anche l'evento/testo, diventa come una nuova tribuna per ulteriori confronti, soprattutto per illuminare angoli nascosti della scena sociale, giuridica e politica, forse per rianimare dibattiti mai definitivi, anzi sempre aperti.

La prima Parte del presente volume — *Riforma e riforme. Ermeneutiche delle istituzioni giuridiche tra antico e moderno* — compie il percorso indicato attraverso la categoria di "riforma", che di per sé evoca trasformazioni, rigenerazioni e cambiamenti, da cui il titolo dell'intero volume: "L'argomentazione infinita. Ermeneutica delle dimensioni giuridica ed etico—politica delle istituzioni umane". In questo modo, si possono rivisitare alcuni snodi che, forse più di altri, sono in grado di mettere a fuoco i continui processi di riformulazione delle dimensioni giuridica e politica della variazione (e variabilità) delle istituzioni.

Così, Dario Annunziata — nel suo saggio Riforma e riforme. Il processo di riformulazione dell'istituto matrimoniale nel confronto tra cristiani e Impero romano — riesamina, non limitandosi alle fonti di parte imperiale ma attingendo anche a quelle di parte cristiana, un nodo ancora discusso tra gli studiosi

del diritto tardo antico: fino a che punto il pressoché generalizzato influsso cristiano potrebbe aver inciso sull'evoluzione del diritto matrimoniale romano già a partire da Costantino?

A sua volta, Carmela Bianco — nel saggio Riforma e riforme. Simboliche giuridico-ermeneutiche delle istituzioni monastiche tardo-medievali — attinge al flusso vitale che porta a picchi e cadute nel corso della stagione della teologia dei monaci, ritrovandovi una sorta di "luogo comune", che caratterizza sia i nuovi esperimenti di riforma monastica, sia il ripensamento creativo del passato culturale, remoto e prossimo. Questo luogo comune è, appunto, l'esigenza di "riforma", linguisticamente gestito con i termini di conversio, di reditus e, per quanto riguarda i monaci, con l'atteggiamento esistenziale (che è anche pubblica professione d'impegno) di obbedienza, povertà e verginità radicali. Il cenobio, il monastero, la pratica del confronto dialettico [...] sono considerati altrettanti segni di una progressiva trasformazione dell'impianto socio-politico del Medioevo. Di qui l'interesse non soltanto da parte degli storici delle dottrine e degli storici delle idee teologiche, ma degli stessi studiosi di diritto e di politica, per i riverberi antropologici e sociali di alcune peculiari, e spesso polemiche, dottrine teologiche, come pure per il modo di organizzare lo spazio e il tempo nei luoghi di aggregazione dei Vittorini.

Gianluca Attademo — nel suo saggio *Verità vs amicizia nella gestione della società. A proposito di Lessing e Mendelssohn* — rivisita autori–chiave della stagione ultramoderna, alla ricerca dei testi più vibranti della filosofia del Novecento di cultura ebraica, che consentono di elaborare le linee di un'ermeneutica per la comprensione dello spazio pubblico.

Nel mio saggio che chiude la prima Parte — Portarsi all'altezza dei tempi. Riforme etiche e giuridiche nel diciottesimo capitolo di Insight di B.J.F. Lonergan — viene esaminata la teoria etico–sociale di questo grande intellettuale del secolo XX, che, nella monumentale opera intitolata Insight, si auto–propone come una sorta di venerabilis inceptor per portare finalmente la riflessione sull'etico e sul giuridico (oltre che sul teologico) all'altezza dei tempi contemporanei, coniugando il processo dinamico dell'intellezione con l'oggettività della storia e delle situazioni in cui il soggetto pensa, giudica, riflette, elabora nozioni e teorie, opera.

La seconda Parte — Riforma e riforme contemporanee dell'istituto matrimoniale. Ermeneutiche possibili del matrimonio canonico — propone due saggi di Ciro Punzo, che si muovono nell'ottica giuridico—canonica circa l'istituto matrimoniale, soggetto a vertiginosi cambiamenti negli ultimi decenni e, per quanto riguarda le sentenze di nullità, da poco riformato anche nell'ordinamento ecclesiastico cattolico.

Il primo saggio di Punzo — L'importanza dell'abilità dei nubendi nell'adempimento dei diritti e doveri matrimoniali secondo il Codice di diritto canonico — discute quanto previsto dal canone 1095 del *Codice di diritto canonico* del 1983 a proposito della capacità/incapacità dei nubendi a contrarre il vincolo matrimoniale. Gli aspetti psico–neurologici, sociali, educativi e teologici del consenso pongono comunque di fronte a un atto di volontà, appartenente alla sfera interna e personale di ciascuno dei nubendi, che viene esternato giuridicamente tramite la fusione delle volontà dei due, i quali mostrano così di volersi orientare alla creazione del *consortium totius vitae*. La validità del consenso presuppone, quindi, la libertà (che è una decisione autonoma della volontà a volere come bene quanto l'intelletto ha presentato come vero) e ciò espone l'esegeta alla necessità di dialogare non soltanto con la dottrina giuridica, ma anche con quella teoretica e antropologica.

Il secondo saggio di Punzo — La fede dei nubendi come requisito nella celebrazione sacramentale del matrimonio — discute il fattore "fede" nella manifestazione del consenso matrimoniale da parte dei nubendi. Giacché il diritto non è statico, ma in continua evoluzione, lo studioso opina che sia arrivato forse il momento di dare alla fede personale la sua legittima ed "importante veste giuridica", tanto più che i sacramenti presuppongono la fede, perciò vengono chiamati "sacramenti della fede".

Il lettore coglierà subito il presupposto delle varie incursioni scientifiche consegnate ai sei capitoli di questo volume. I testi prodotti nei più diversi ambienti ed epoche (tardo-antico, medievale, moderno, contemporaneo) sono comunque dei testi "epocali", quindi possono essere riletti, come fanno gli Autori di questo volume, sia come parte integrante di una storia della filosofia, del diritto, della politica di una determinata età, sia attraverso la specifica lente della simbolica delle istituzioni e del potere, interessata oggi alle teorizzazioni circa lo Stato, le forme di governo, la gestazione di quelli che saranno poi teorizzati come diritti umani, le opzioni esistenziali di fondo, i rapporti di forza che vengono pensati o praticati, i patti e i contratti che fondano la vita a due nel matrimonio. La tendenziale stabilità delle istituzioni, corpi dottrinali, codici, testi... prodotti nel tempo va correlata non soltanto con l'ondeggiare dei tempi e dei nuovi contesti, ma anche con le tendenze dinamiche dei soggetti in ricerca, in grado di porre sempre nuove istanze e domande al processo pressoché infinito dell'ermeneutica.

PARTE I

RIFORMA E RIFORME ERMENEUTICHE DELLE ISTITUZIONI GIURIDICHE TRA ANTICO E MODERNO

Riforma e riforme

Il processo di riformulazione dell'istituto matrimoniale nel confronto tra cristiani e Impero romano

DARIO ANNUNZIATA*

Tra gli studiosi del diritto tardoantico è ancora fortemente salda l'idea di un generale influsso cristiano nell'evoluzione del diritto matrimoniale romano già a partire da Costantino¹. La questione, ancora oggetto di indagini, ricerche e studi, è stata variamente affrontata da più punti di vista², senza tuttavia fornire una soluzione unanimemente accettata, soprattutto dal punto di

- * Sapienza Università di Roma.
- I. Com'è noto, infatti, il tema dell'influenza, diretta o indiretta, del cristianesimo sulla legislazione tardo imperiale ha dato luogo a un dibattito in seno alla comunità scientifica mai sopito, con un'infinita serie di opere, saggi, monografie, contributi, convegni che sarebbe infruttuoso qui ricordare, non potendosi esaurire nell'ambito di una seppur ampia, indicazione della letteratura. Mi limiterò, pertanto, a rinviare alla ragionata nota bibliografica di recente elaborata da A. Cusmà Piccione, Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano, in Annali del seminario giuridico dell'Università degli studi di Palermo, 55 (2012), 191, nt. 1. Sul matrimonio nel pensiero cristiano, cfr. G. Violardo, Il pensiero giuridico di San Girolamo, Milano 1937; Cantalamessa, Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, in Studia Patristica Mediolanensia, 5 (1976), p. 423 ss.; J. Gaudemet, Concíles galois du Ive Siècle, in Sources chrètiennes, 241 (1977); P. Dacquino, Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia, Torino 1984; P.O. Cuneo, Ricerche sul matrimonio imperiale in età imperiale (I–V secolo d.C.), Roma 2013.
- 2. Cfr. F. De Martino, Chiesa e Stato di fronte al divorzio nell'età romana, in Festschrift Flume, Köln 1978, p. 137 ss.; A. Montan, La legislazione romana sul divorzio. Aspetti evolutivi e influssi cristiani, in Apollinaris 53 (1980), p. 167 ss.; J. GAUDEMET, La legislation sur le divorce dans le droit imperial des IV et V siecles, in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, VII, Napoli 1988, p. 75 ss.; O. VANNUCCHI FORZIERI, La risoluzione del matrimonio nel IV-V secolo. Legislazione imperiale e pensiero della Chiesa, in Atti e Memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria", 50 (1985), p. 68 ss.; M. Sargenti, Matrimonio cristiano e società pagana (spunti per una ricerca), in Studia et documenta Historiae et Iuris 51 (1985), p. 367 ss.; G. NOCERA, I rapporti tra Cristianesimo e istituti familiari alla luce del diritto e della letteratura del Tardo Impero, in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, VIII, Napoli 1988, p. III ss.; R. Astolfi, Aspetti del diritto matrimoniale nel tardo impero, in Studia et documenta historiae et iuris 56 (1990), p. 330 ss.; C. Russo Ruggeri, La datio in adoptionem, II. Dalla pretesa influenza elleno–cristiana alla riforma giustinianea, Milano 1995; C. Fayer, La familia romana, III, Roma 2005; F. Amarelli, Spunti per uno studio della disciplina del matrimonio tardoantico, in Studi in onore di A. Metro, 1, Milano 2009, 2; ID. Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano. XXXXVII Incontro di studiosi dell'antichità cristiana. Roma, 8-10 maggio 2008, Roma 2009, p. 28 ss.; G.L. FALCHI, L'influenza della Patristica sulla politica legislativa de nuptiis degli imperatori romani dei secoli IV e V, in Augustinianum 50.2, 2010, p. 351 ss.; V. Neri, I cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V secolo d.C.), in G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi (Curr.), Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII, Ravenna 2014, p. 189 ss.

vista della nozione stessa di matrimonio. Se è indubbia una certa relazione tra cristianesimo e legislazione privata, ciò che d'altro canto risulta meno agevole affermare è l'effettiva consistenza di tale (reciproca) influenza³. Il presente lavoro, lungi dal voler ricostruire la nozione di matrimonio si limiterà a fornire alcuni spunti di riflessione in ordine al contenuto di taluni provvedimenti costantiniani in tema di diritto familiare (in particolare la C.Th. 3.16.1 sul repudium e le C.Th. 9.7.1. e 9.7.2 in materia di adulterio), sui quali ci si chiederà se, e in che misura, è possibile individuare una matrice cristiana⁴. L'an e il quantum di tale influsso religioso, da più parti messo in dubbio, andrebbe ovviamente valutato alla luce della complessiva attività di riforma costantiniana, del pensiero dei Padri della Chiesa (i quali, si vedrà, non avrebbero durante il IV secolo elaborato una teoria unica) e delle vicende storiche che avrebbero caratterizzato il III e il IV secolo, per cui non sarà possibile, almeno in questa sede, procedere a considerazioni conclusive di carattere universale sul matrimonio, rinviando, nel caso, a un successivo intervento che spero possa trovare la luce in tempi brevi⁵.

1. Prava Cupiditas

Prendiamo le mosse dal testo di un celebre provvedimento costantiniano. Si tratta della C.Th. 3.16.1, non confluita poi nel Codice giustinianeo⁶, in cui Costantino detta disposizioni in tema di scioglimento unilaterale del vincolo matrimoniale. Il provvedimento, ampiamente discusso dagli storici del diritto romano, solleva numerosi problemi di carattere formale e sostanziale e rappresenterebbe, secondo dottrina prevalente, il primo atto con cui comincia a sgretolarsi l'ampia libertà di scioglimento del matrimonio riconosciuta nel periodo antecedente e a partire dall'età pre–classica⁷.

- 3. C. Cusmà Piccione, *Vincoli*, 196, afferma chiaramente che, nonostante il canone interpretativo inauguratosi con gli studi di Biondo Biondi abbia iniziato a «subire le prime decise smagliature » già all'indomani della pubblicazione del suo *Diritto Romano Cristiano*, Milano 1954, «ciononostante nel processo di revisione, tuttora in atto nella dottrina, sembrano emergere alcune zone franche » in cui si registra una certa ritrosia a porre nel dubbio l'esistenza di una matrice cristiana di determinati provvedimenti.
- 4. Come nota V. Neri, *I cristiani*, 189, « la possibilità di aggiungere qualche cosa di nuovo dipende nella fertilità dell'esegesi dei testi dalla quale possono spesso essere tratte prospettive e soluzioni non scontate ».
 - 5. Cfr., soprattutto dal punto di vista del metodo, G. Nocera, I rapporti, p. 111 ss.
- 6. Tra le ipotesi sulle ragioni del mancato accoglimento della disposizione nel codice giustinianeo, particolare importanza assume l'opinione di E. Volterra, *Matrimonio (Diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano 1975, 792 nt. 148, secondo cui i compilatori giustinianei avrebbero deciso di non riprodurre la costituzione in quanto il suo contenuto non sarebbe conforme ai principi giuridici. Cfr. C. Fayer, *La familia romana. Concubinato, divorzio, adulterio*, 3, Roma 2005, p. 135 ss.
- 7. Cfr. E. Albertario, L'autonomia dell'elemento spirituale nel matrimonio e nel possesso romanogiustinianeo, in Studi di diritto romano, I, Milano 1933, p. 227 ss.; B. Biondi, Istituzioni di diritto romano,

C. Th. 3.16.1

Constantinus a. ad Ablavium pf. p. Placet, mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque* occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulcrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere, et pro tam magna sui confidentia in insulam deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerit. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur, domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi illata. Dat. iii. non. mai. Basso et Ablavio coss (a. 331).

Interpretatio. Certis rebus et probatis causis, inter uxorem et maritum repudiandi locus patet; nam levi obiectione matrimonium solvere prohibentur. Quod si forte mulier dicat maritum suum aut ebriosum aut luxuriae deditum, non propterea repudiandus est, nisi forte eum aut homicidam aut maleficum aut sepulcri violatorem esse docuerit, quibus criminibus convictus sine culpa mulieris merito videtur excludi, et mulier recepta dote discedit: nam si haec crimina mulier non potuerit approbare, hac poena mulctatur, ut et dotem, quam dederat vel pro ipsa data fuerat, et donationem, quam percepit, amittat atque etiam exsilii relegatione teneatur. Quod si a viro mulier repellatur, nec ipse, nisi certis criminibus ream docuerit, pro levi, ut assolet, iurgio repudiare non permittitur, nisi fortasse adulteram aut maleficam aut conciliatricem eam probare sufficiat. Quod si docere non potuerit, dotem mulieri restituat et aliam ducere non praesumat uxorem. Quod si forte tentaverit, habebit mulier liberam facultatem, quae innocens eiecta est, domum mariti sui atque omnem eius substantiam sibimet vindicare. Quod dignoscitur ordinatum, ut etiam secundae uxoris dotem repudiata iniuste mulier iubeatur acquirere⁸.

Nel provvedimento, indirizzato al prefetto al pretorio Ablabio, Costantino avrebbe fissato le *iustae causae* di divorzio unilaterale, imputabili ai coniugi, in occasione delle quali il *repudium* sarebbe stato lecito. Al di fuori

Milano 1956, p. 571.; E. Volterra, Corso di istituzioni di diritto romano, Roma 1961, p. 770 ss.; C. Castello, Assenza di ispirazione cristiana in C.Th. 3.16.1, in Religion, société et politique. Mélanges en hommage à J. Ellul, Parigi 1983, p. 203 ss.; A. Di Mauro Todini, Medicamentarius, una denominazione insolita. Brevi considerazioni a proposito di CTh. 3.16.1., in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, VII, Perugia 1988, pp. 343–382; C. Venturini, La repudianda (in margine di C. Th. 3.16.1), in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, VIII, Perugia 1990, p. 353 ss; P. Ferretti, Duo... Unum: Costantino e il Ripudio, in Annali dell'Università di Ferrara, 23, 2009, pp. 83–93.

8. L'Interpretatio, in questo caso, appare molto più prolissa del testo legislativo, con alcune omissioni, specificazioni e tecnicismi. È da notare, infatti, come, ad esempio, vi sia la sostituzione del termine mediamentarius con maleficus, la cui spiegazione potrebbe risiedere nella volontà di estendere la categoria dei maghi comprendendo anche i cosiddetti guaritori. Ciò sarebbe, secondo alcune interpretazioni, dovuto alla volontà di reprimere comportamenti che andassero contro i nascenti valori di stampo religioso-imperiale. Cfr., sul tema, L. Di Cintio, L'Interpretatio visigothorum al Codex Theodosianus, Milano 2013, p. 135 ss.; L. Desanti, Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas: indovini e sanzioni nel diritto romano, Milano 1990, p. 147 ss.